

Forma degli atti, stranieri e incapaci: le nuove sfide del notariato tra giurisprudenza e prassi

PROCURE DA E PER L'ESTERO: RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

GIOVANNI ARICÒ, Notaio in Reggio Emilia

I controlli da effettuare per utilizzare una procura redatta all'estero

Considerazioni di ordine generale

- Il sistema di diritto internazionale privato (d.i.p.) e delle norme comunitarie orientano fortemente l'interprete verso l'equiparazione degli atti pubblici, ed in generale degli atti autentici, alle decisioni giudiziarie.
- Si segue il procedimento analogico che estende l'intera disciplina disposta in materia per gli atti pubblici (artt. 67 e 68 d.i.p.) alle scritture private autenticate con l'ausilio principale dell'art. 106 n. 4 l.n.
- Il concetto di attuazione di cui all'art. 68 d. i. p. corrisponde alla utilizzazione dell'atto in Italia nei confronti di un'autorità amministrativa o giurisdizionale al fine di conseguire un provvedimento

Controlli notarili – Requisiti minimi (1/2)

L'utilizzo di una procura proveniente dall'estero da parte di un notaio incaricato della stipula del negozio principale concretizza una fattispecie di "attuazione" e l'ufficiale rogante si trova nella condizione del soggetto cui spetta l'esecuzione del **primo filtro** alla frontiera.

L'art. **106 n. 4** l. n. (da leggersi in combinato disposto con l'art. 68 del reg. not.) prevede l'obbligo di deposito presso un notaio od un archivio notarile degli atti (atti pubblici e scritture private autenticate) provenienti dall'estero prima di farne uso nel territorio dello Stato.

In tema di procure provenienti dall'estero, sotto il profilo documentale, l'allegazione all'atto del notaio rogante costituisce equipollente del deposito richiesto dall'art. 106.

Controlli notarili – Requisiti minimi (2/2)

Il notaio è tenuto a:

- 1 - controllare che il documento estero possa essere qualificato come atto pubblico o scrittura privata autenticata secondo le norme del paese di origine, ma tenendo conto anche dei principi generali del nostro ordinamento;
- 2 - sottoporre l'atto al controllo di liceità (ordine pubblico);
- 3 - sottoporre l'atto al controllo di legalità (contrarietà a norme imperative) ivi comprese la presenza di traduzioni, legalizzazioni od apostille.

Si giunge alla conclusione che il principio dell'apparenza titolata possa valere anche per il notaio.

Disciplina applicabile

L' art. **60 L. 218/95** distingue tra legge applicabile alla sostanza da quella applicabile alla forma:

- quanto alla **sostanza** stabilisce che *«la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto»*

- quanto alla **forma** stabilisce che *«l'atto di conferimento di poteri è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere»*.

La procura rilasciata all'estero e ricevuta da notaio straniero deve essere tradotta in italiano e legalizzata o munita di apostille, salvo contrari accordi internazionali

La sentenza di Cassazione del 2 luglio 2019, n. 17713

La Suprema Corte ha fornito con la sentenza del 2 luglio 2019 n.17713, una serie di interessanti principi da seguire per poter utilizzare una procura proveniente dall'estero, nonostante abbia sostenuto alcune posizioni interpretative eccessivamente rigide - circa la dichiarazione del pubblico ufficiale che l'atto sia stato firmato in sua presenza e circa il preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore - in linea però con l'orientamento interpretativo sulle procure alle liti, che per loro natura devono soddisfare requisiti processuali non richiesti e non necessari per altre forme di procura.

Quadro di sintesi

In sintesi, anche sulla base della sentenza citata, il notaio dovrà dunque, in presenza di una procura proveniente dall'estero, verificare:

- 1 - che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano;**
- 2 - che sia un atto proveniente da un'autorità competente di uno Stato straniero;**
- 3 - che sia munita di legalizzazione od *Apostille*, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l'*Apostille*;**
- 4 - che sia munita di traduzione, fatta anche dallo stesso notaio o da un interprete;**

Quadro di sintesi

5 - che non sia contraria ai parametri previsti dagli artt. 28 In e 54 reg. n e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l'atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell'identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale;

6 - che sia un atto idoneo ad essere allegato, in luogo del deposito, all'atto notarile.

In presenza di tali controlli sarà in ogni caso, per quanto detto, applicabile al notaio il principio dell'apparenza titolata.

Le procure per l'estero

Legalizzazione e Apostille

Benché non rientri tra i compiti del notaio che riceve l'atto da utilizzare all'estero l'adoperarsi per ottenere la legalizzazione o l'apposizione dell'*Apostille*, sarà comunque opportuno provvedere a fornire le dovute informazioni circa la necessità di tali formalità al fine di consentire all'atto stesso di circolare nel Paese di destinazione.

È soppressa ogni forma di legalizzazione e *Apostille* per i documenti destinati a o provenienti da alcuni Paesi in presenza di specifiche convenzioni fra Stati come: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Lettonia.

Requisiti formali

Nel caso in cui la procura destinata all'estero sia ricevuta dal notaio per **atto pubblico**, dovranno applicarsi le norme previste in merito dalla legge notarile di cui agli art. 54 e 55 l.n.

Gli art. 54 e 55 l.n. non si applicano, in linea di principio, alle **scritture private autenticate** e, normalmente, la formula di autentica è scritta in italiano. Tenuto conto delle frequenti esigenze legate alla necessità di una rapida circolazione degli atti all'estero, che non sono soggetti a registrazione o a formalità pubblicitarie in Italia, qualora il notaio abbia una piena padronanza della **lingua straniera si ritiene possibile redigere la procura solo in lingua straniera, apponendo in calce** o a margine della stessa la **formula di autentica in italiano ed eventualmente la traduzione della stessa in lingua straniera**, effettuata dal notaio autenticante e debitamente sottoscritta dal medesimo. Si ritiene opportuno far menzione della conoscenza della lingua straniera da parte del notaio onde far constare l'avvenuto controllo di legalità. E' sempre possibile aggiungere nella formula di autentica altre menzioni eventualmente richieste dall'ordinamento stranieri (capacità, menzione documenti ecc.) purché consentite dall'ordinamento italiano.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GIOVANNI ARICÒ